

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 28613	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, condanna				
2°Grado: Corte di Appello di Genova conferma il primo grado di giudizio.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

Addetto al taglio di tavole di legno e alla consegna delle stesse ai carpentieri impegnati nel loro lavoro di completamento dell'armatura nel livello più alto della spalla di cemento, per giungere sulla sommità di essa si serviva di una scala a pioli in ferro, assicurata con filo di ferro agli spuntoni metallici fuoriuscenti dalla parte superiore dell'armatura. Nello scendere dalla scala a pioli per prendere altre tavole, giunto sul secondo gradino, la scala si ribaltava, per essersi distaccata dal gradone cui era appoggiata, non essendo fissata con il filo di ferro agli spuntoni metallici dell'armatura. Conseguentemente precipitava dal secondo gradone a quello inferiore fermandosi alla base della scarpa.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: <b>no</b>	

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	Privato		

### Principio di diritto

E' bene precisare che la qualifica "direttore di cantiere", indicata nel POS, è assimilabile a quella di "direttore tecnico di cantiere", entrambe, però, non riconducibili alla figura di "direttore dei lavori", definizione questa, pur adottata, ma impropriamente, nella sentenza impugnata. Quest'ultimo in tema di prevenzione degli infortuni, è nominato dal committente e svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, il ruolo di direttore di cantiere e/o di direttore tecnico implica, invece, la titolarità di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale, già prevista dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, ed inserita nel POS dal D.lvo 626/94. Il Direttore tecnico di cantiere, è una figura apicale descritta dal cosiddetto "Codice degli appalti" di cui al D.Lgs 163/2006: è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, inoltre mantiene i rapporti con la Direzione dei lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende

all'adattamento, all'applicazione ed all'osservanza dei piani di sicurezza; il Codice degli appalti prevede esplicitamente che : "...il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori", evidenziando un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri. Questa Corte (V. IV sezione, sentenza n. 43628 del 24.11.2011) inquadra il Direttore tecnico di cantiere, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro, nel modello legale del dirigente, come definito dal D.Lgs 81/2008 (allegato XV punto 3.2.1, comma a), facendo così assumere al soggetto che riveste tale ruolo una posizione di garanzia nei riguardi dei lavoratori operanti in cantiere. Tale veste, come si evince per implicito ma in modo evidente dal tenore della pronuncia, non solo era stata oggetto di investitura formale (V. POS) ma, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, era stata in concreto esercitata. È dunque chiaro che il caso in esame non propone propriamente questioni afferenti alla delega di funzioni, giacché il direttore tecnico di cantiere, figura dirigenziale, è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere. Tutto ciò, per altro, a prescindere dalle responsabilità che pure possono addebitarsi in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, essendo stato affermato da questa Corte che, in tema di infortuni sul lavoro, tale figura, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**